



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 9271 del 2022, discussa all'udienza del 19.10.2023, promossa da:

████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Bertaggia;

**– ATTRICE –**

**CONTRO**

████████████████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;

**– CONVENUTA –**

**avente ad oggetto:** indebito soggettivo – indebito oggettivo.

**FATTO e DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato il 05.12.2022, ████████████████████ ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la ████████████████████ al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che la sig.ra ██████████ ha effettuato l'operazione di bonifico come sopra evidenziata, senza l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tale operazione di bonifico da lei effettuata a favore della società ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6- 10111 Tallinn, Estonia, siccome priva di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituente, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta, e conseguentemente; condannare la società ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6- 10111 Tallinn, Estonia, alla restituzione della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo, a favore della sig.ra ██████████ per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge.”* [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].

Ha dedotto: di aver corrisposto mediante n. 1 bonifico bancario l'importo complessivo di € 2.500,00 in data 11/10/2021 a favore della società ██████████ con sede in Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 6- 10111 Tallinn, Estonia, al fine di effettuare investimenti finanziari in ambito di trading online; di essere stata contattata, in data 12/08/21, sulla sua utenza telefonica da certa sedicente Colucci Sofia, che agiva per conto della ditta

ONIROFX, sito [www.onirofx.com](http://www.onirofx.com) (sito oscurato da CONSOB), di proprietà di VIGO AND CO LLC, società estera con sede a Saint Vincent and Grenadines, avente come oggetto trading online; di aver iniziato una fitta corrispondenza mail con la sedicente broker che le aveva promesso mirabolanti guadagni sul capitale, ovvero importi di denaro che avrebbe poi potuto in qualunque momento ritirare; di essere stata convinta ad iscriversi al sito di trading online [www.fullmarkets.com](http://www.fullmarkets.com), dopo avere fatto un primo pagamento, tramite carta di credito, a ONIRO FX; di aver instaurato con la sedicente broker un rapporto telefonico e WhatsApp, di fiducia, tale per cui la sedicente Colucci Sofia l'aveva convinta ad effettuare degli investimenti finanziari nel trading online indicando di volta in volta le società collegate ed i relativi conti correnti sui quali effettuare il bonifico; che le compagini, a dire della Colucci, avrebbero effettuato l'investimento per suo conto, generando profitti visibili sulla piattaforma; che ogni volta che aveva effettuato il bonifico alla società collegata, indicata dai presunti broker, aveva visto l'importo bonificato a quest'ultima; che la predetta somma aveva prodotto guadagni perché la piattaforma era manipolata da tali bande criminali; che di fronte alle insistenze della falsa broker di corrispondere ulteriore denaro, si era decisa, in data 21/02/22, a richiedere la chiusura del suo "conto" e la restituzione di tutto quanto versato e dei mirabolanti guadagni; che dopo estenuanti contrattazioni a riprova del continuo perpetrarsi dei raggiri, la falsa broker le aveva inviato un falso bonifico pari ad € 20.000,00 alla stessa intestato (mai arrivato), proveniente dall'IBAN GB28BARC20005045213622, della BARCLAYS BANK PLC, filiale di Londra, 1 Churchill Place Canary Wharf; che, accortasi di avere subito una truffa, si era rivolta all'Avv. Daniele Bertaggia al fine di sollecitare tale restituzione per le vie ufficiali; che neppure la richiesta formulata dal legale aveva sortito effetto alcuno; di aver sporto denuncia querela dinanzi alla competente autorità italiana nonché di aver depositato domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sulla scorta del regolamento UE n. 655/2014, quest'ultimo accolto con provvedimento del 10/10/2022.

La ██████████ non si è costituita benché ritualmente evocata in giudizio, sicché con ordinanza del 21.04.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.

La causa, istruita documentalmente, in data 19.10.2023, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della discussione orale.

È fondata la domanda di declaratoria di nullità dell'operazione di bonifico effettuata a favore di ██████████ da parte della sig.ra ██████████

Ed invero, l'art. 23 TUF, il sancisce al comma 1 che *"i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati dalla direttiva 2014/65/UE, e un esemplare consegnato ai clienti"*.

Ebbene, ai sensi dell'anzidetto art. 23 TUF deve osservarsi che il contratto relativo ai servizi di investimenti ed accessori deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità: tale nullità è una nullità di "protezione" ed è quindi azionabile solo dall'investitore. I singoli ordini di investimento invece o di disinvestimento sono negozi esecutivi del contratto quadro e possono essere soggetti alla forma scritta solo qualora il primo lo preveda. (Cass 18122/2020).

Nel caso che ci occupa non è stato depositato alcun contratto quadro sicché l'operazione di bonifico effettuata dalla odierna attrice è priva di causa.

Dalla declaratoria di nullità del contratto e della singola operazione di investimento deriva la fondatezza della domanda restitutoria svolta dall'attrice, non trovando causa le attribuzioni patrimoniali eseguite.

In tal senso, pertanto la ██████████ é tenuta alla restituzione della somma capitale complessivamente impiegata per l'acquisto dei titoli, pari a € 2.500,00 secondo le regole fissate dall'art. 2033 c.c. con maggiorazione degli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda. Nulla viceversa è dovuto e titolo di rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede:

- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la società ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire la somma di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, a favore della sig.ra ██████████
- condanna la convenuta al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 125,00 per spese, € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Lecce 19 ottobre 2023

Il Giudice  
Dott. Italo Mirko De Pasquale